



**PARERE MOTIVATO**  
**n.66 del 24 MAGGIO 2018**

**OGGETTO: REGIONE DEL VENETO. RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE DEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE (ART. 8 DELLA L.R. 50/93).**

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS  
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE

**PREMESSE**

La legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio", prevede, all'art. 4 che *"al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, i comuni, le province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) degli effetti derivanti dalla attuazione degli stessi ai sensi della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente"*.

A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE (entrata in vigore il 21 luglio 2004) è stata recepita con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *"Norme in materia ambientale"*, che relativamente a ciò che concerne le procedure di VAS, di VIA e di IPPC, disciplinate dalla Parte Seconda, è entrato in vigore il 31 luglio 2007.

Per quanto riguarda la VAS, la Regione Veneto è intervenuta con deliberazione n. 2649 del 07.08.2008 confermando gli indirizzi operativi di cui alle precedenti deliberazioni in quanto modulati sulla base della Direttiva 2001/42/CE.

Successivamente, il 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, che ha, tra l'altro, modificato la citata Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, sostituendola integralmente. In pratica ha riformato in modo sostanziale la disciplina delle autorizzazioni ambientali VIA e VAS, riservando alle regioni e province autonome l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, le eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel decreto, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre a VIA o VAS e per lo svolgimento delle consultazioni nonché le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS.

La Regione Veneto ha provveduto con l'art. 14 della LR 4/2008, entrata in vigore il 2 luglio 2008, all'individuazione dell'autorità cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli articoli 12 e 15 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., identificandola nella commissione regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16.

Con successiva delibera n. 791 del 31.03.2009, la Giunta regionale ha adeguato le procedure di Valutazione Ambientale Strategica già individuate con la DGR 3262/2006 con quelle della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", come modificate con D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, dettando indicazioni metodologiche e procedure.

La Commissione VAS si è riunita in data 24 maggio 2018 come da nota di convocazione in data 23 maggio 2018 prot. n.189650;



**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dall'Area Sviluppo Economico – Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, che con nota n.42894 del 2.02.18 ha chiesto di acquisire il Parere della Commissione VAS in merito alla proposta di nuovo PFVR- Piano Faunistico - Venatorio Regionale, inviando la seguente documentazione:

- DGRV n.46 del 19.01.18 ad oggetto *“Proposta di nuovo PFVR – Piano Faunistico Venatorio Regionale. Presa d'atto del riordino normativo nazionale e regionale e contestuale adeguamento del percorso procedurale, ridefinizione delle linee guida, degli obiettivi generali e adozione del programma operativo. Parziale riformulazione della DGR 1716/2017 e approvazione degli Obiettivi Prioritari del PFVR, del Documento Preliminare di Indirizzo e del Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla procedura di VAS”*;
- Allegato “A” – *“Obiettivi prioritari (OP) per la predisposizione della proposta di PFVR”*;
- Allegato “B” – *“Documento Preliminare di Indirizzo – Linee guida, criteri per l'elaborazione e contenuti del PFVR – Piano Faunistico Venatorio Regionale”*;
- Allegato “C” – *“Rapporto Ambientale Preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Faunistico Venatorio Regionale” (PFVR)*.

La fase di consultazione e partecipazione è stata avviata con le note n.58773 del 15.02.18, 77664 del 28.02.18 e 89133 dell'8.03.18.

Successivamente alla richiesta di integrazioni n.77274 del 28.02.18 l' Area Sviluppo Economico – Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca con nota n.117800 del 28.03.18 inviava:

- Parere n.612 del 26.02.18 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere n.14724 del 9.03.18 della direzione centrale ambiente ed energia della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia;
- Parere n.100908 15032018 del 15.03.18 del MiBACT – Segretariato Regionale per il Veneto;
- Parere n.26799 del 19.03.18 di ARPAV;
- Parere del 19.03.18 della Regione Lombardia con integrazione;
- Parere n.5767 del 20.03.18 di Veneto Agricoltura;
- Parere s158/2018 del 20.03.18 della Provincia Autonoma di Trento.

Con successiva nota veniva comunicato il parere n.14044 dell'11.04.18 della Provincia di Belluno.

## CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONE

A livello complessivo il Documento Preliminare rivolge la propria attenzione alle tematiche ambientali, esplicitando obiettivi e politiche per il perseguimento diretto e indiretto dei criteri di sostenibilità assunti.

Con DGR n. 1716 del 24.10.2017, la Giunta Regionale ha avviato il percorso per la revisione della proposta di PFVR adottata con DGR n. 133 del 26.8.2014, sia in riferimento ad alcuni ulteriori contenuti ed indirizzi generali e di dettaglio oltre che della presa d'atto, sia in riferimento alle specifiche norme in materia di pianificazione faunistico – venatoria collegate agli esiti del riordino normativo derivante dall'attuazione della L. n. 56/2014 (riforma "Delrio") e delle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e, da ultimo, la L.R. n. 27/2017, con la quale si è dato corso, in prima e parziale attuazione della L. R. n. 30/2016, allo specifico riordino delle norme in materia di pianificazione faunistico venatoria.

Con l'istituzione di un unico livello di pianificazione, a seguito della promulgazione della L. R. n. 27/2017 di modifica della L. R. n. 50/1993 e, in particolare, a seguito della modifica dell'articolo 8 e dell'abrogazione dell'articolo 9 della medesima legge regionale, le DGR n. 792/2011 e n. 834/2011, risultano essere, di fatto, prive di qualsiasi applicabilità, anche residuale, nell'ambito del percorso procedimentale finalizzato alla redazione della nuova proposta di PFVR, per quanto attiene alla opportunità e valenza di assicurare un collegamento ed un coordinamento tra i PFVP approvati e con positivo



parere in termini di VAS e la nuova proposta di PFVR, trova applicazione la pertinente norma transitoria di cui all'articolo 11 della L. R. n. 27/2017.

Con DGR n. 1728/2012 erano stato individuati per il Piano faunistico-venatorio regionale e i Piani faunistico-venatori provinciali n.10 OBIETTIVI PRIORITARI sulla base dei criteri di sostenibilità e principi generali. All'interno del rinnovato quadro normativo, si è provveduto pertanto alla ricognizione, ridefinizione e riallineamento delle procedure in materia di redazione, adozione e approvazione del PFVR e sulla base del suddetto si è ritenuto che gli obiettivi prioritari siano del tutto adeguati, in termini di coerenza e sostenibilità, a supportare l'attività di redazione di una nuova proposta di PFVR, si ritiene necessario inserire un ulteriore obiettivo prioritario, che di seguito si riporta:

- *“11. Definire, anche in riferimento all'attuale fase di riordino conseguente alla riforma del livello amministrativo provinciale a seguito della L. n. 56/2014, una proposta di modello organizzativo e gestionale che tenga conto delle specificità di processi e procedimenti gestionali ed amministrativi che devono trovare collocazione ad un livello (centrale o periferico) adeguato in termini di efficienza ed efficacia, anche in riferimento ad un orizzonte temporale di attività quale è quello che caratterizza il PFVR che consente, ove necessario, l'adozione di integrazioni e miglioramenti, sia puntuali che complessivi, nell'ambito di quanto prevede il comma 6 dell'articolo 8 della L. R. n. 50/1993; in tal senso, la individuazione di un idoneo riferimento gestionale, centrale o allocato sul territorio di riferimento, assume ruolo e rilevanza in riferimento agli aspetti sociali connessi all'attività di gestione faunistica di prelievo venatorio, in risposta alle attese che provengono dal territorio stesso, perseguendo l'attenuazione o la rimozione di possibili conflittualità a livello locale (RICONDUCIBILE AI CRITERI 4, 5, 6 E 10 DI SOSTENIBILITÀ).”*

L'elenco dei provvedimenti di approvazione e dei Pareri VAS dei Piani Faunistico-Venatori Provinciali (PFVP) adottati in vigore delle DGR n. 792/2011 e n. 824/2011 e sottoposti, con esito positivo, a preliminare valutazione in sede di procedura VAS, ai fini delle norme transitorie di cui all'articolo 11 della L. R. n. 27/2017, sono:

- Provincia di Belluno  
Verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario nell'esercizio delle competenze e dei poteri della Giunta Provinciale, n. 42 del 5.4.2013;  
Pareri VAS n. 94/2014 e n. 149/2014
- Provincia di Padova  
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19/2015 del 19.5.2015;  
Pareri VAS n. 95/2014 e n. 146/2014
- Provincia di Rovigo  
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 38178/166/2013 del 20.8.2013;  
Pareri VAS n. 96/2014 e n. 152/2014
- Provincia di Treviso  
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 00039/0135977/2014 del 22.12.2014;  
Pareri VAS n. 97/2014 e n. 150/2014
- Provincia di Venezia/Città Metropolitana di Venezia  
Deliberazione del Presidente della Provincia nell'esercizio dei poteri del Consiglio Provinciale n. 00054/2014 del 28.10.2014;  
Pareri VAS n. 98/2014 e n. 151/2014
- Provincia di Verona  
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 00097/2014 del 10.12.2014;  
Pareri VAS n. 99/2014 e n. 148/2014



- Provincia di Vicenza

Deliberazione del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta Provinciale n. 54 del 11.03.2014

Pareri VAS n. 100/2014 e n. 147/2014.

Tra l'altro, in fase istruttoria è pervenuta precisazione volontaria dalla quale emerge che *"..ogni eventuale riferimento alla "proposta di PFVR 2013/2018" presente nel testo del Documento Preliminare di Indirizzo (all. B alla DGR n. 46/2018) e Rapporto Ambientale Preliminare (all. C alla DGR n. 46/2018) deve intendersi come mero refuso testuale incorso in sede di revisione del relativo documento e che, coerentemente con l'oggetto della DGR, i predetti eventuali riferimenti errati devono intendersi ricondotti alla "proposta di PFVR 2018/2023", in atti.*

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 46 del 19 gennaio 2018, è stato avviato, quindi, l'iter della procedura VAS per piani e programmi di competenza regionale, secondo quanto indicato nell'allegato "A" - DGR 791 del 31 marzo 2009 - FASE 2: "consultazione con la Commissione VAS". della nuova proposta di Piano Faunistico - Venatorio Regionale (PFVR) 2018-2023, ai sensi dell'articolo 8 della L. R. n. 50/1993, come modificato ed integrato dalla L. R. n. 27/2017.

L'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, esaminati i documenti trasmessi, ha elaborato la propria istruttoria in data 24 maggio 2018, dalla quale emerge che nei documenti viene riportata la valutazione ambientale effettuata sugli obiettivi di Piano, allo scopo di verificarne la sostenibilità e la coerenza con la pianificazione superiore e le criticità ed emergenze ambientali individuate. È stata costruita una tipologia di analisi delle componenti ambientali (obiettivi-criticità/emergenze) mediante la quale ciascun potenziale obiettivo è stato confrontato con gli elementi di criticità e con quelli da tutelare individuati in questa prima fase di studio, che verrà implementata in fase di Rapporto Ambientale. La classificazione degli effetti è stata sinteticamente descritta nel documento.

## VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE ;
- la LR 11/2004;
- il D.Lgs. n.152/2006;
- la LR 4/2008;
- la DGR 791/2009

## RITENUTO

che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la relazione ambientale allegata al documento preliminare per la redazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale ha come obiettivo prioritario non solo la tutela delle Risorse Naturalistiche e Ambientali e la salvaguardia del Paesaggio Naturale, quali componenti fondamentali della "Risorse Territorio", ma anche la salvaguardia delle altre componenti ambientali, anche se la valutazione della loro "sostenibilità ambientale" relativamente alle trasformazioni del territorio ipotizzate, dovrà essere svolta in modo più approfondito nella fase di stesura del Rapporto Ambientale

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO**

**ESAMINATO** il Rapporto Ambientale Preliminare, il documento Preliminare di indirizzo per la redazione del Piano Regionale Piano Faunistico Venatorio Regionale (art. 8 della L.R 50/1993) al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale

**LA COMMISSIONE REGIONALE VAS  
ESPRIME I SEGUENTI INDIRIZZI E PRESCRIZIONI**

In sede di redazione del Rapporto Ambientale del Piano Faunistico Venatorio Regionale si dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:

1. dovrà emergere con chiarezza il ruolo che la VAS deve svolgere durante la fase di elaborazione del Piano in ordine all'individuazione degli eventuali scostamenti delle dinamiche in atto rispetto alle previsioni del Documento Preliminare d'indirizzo "Linee Guida, criteri per l'elaborazione e contenuti del PFVR", ovvero Documento Preliminare stesso, fornendo indicazioni circa le alternative possibili quali esiti del pubblico confronto e degli approfondimenti conoscitivi;
2. dovranno essere valutate le prescrizioni/raccomandazioni poste dalle Autorità Ambientali consultate con i pareri sopra riportati;
3. dovranno essere adeguatamente sviluppati i capitoli relativi alle varie componenti ambientali, con dati aggiornati, anche per quanto riguarda ciascun ambito provinciale per i quali vanno esposti i pertinenti dati di analisi aggiornati. In particolare, per quelle componenti ambientali che presentano le criticità evidenziate nel Rapporto Ambientale Preliminare e/o non analizzate (vedi quanto contenuto nel punto c) dell'allegato VI del Codice dell'Ambiente), dovranno essere individuate le relative cause e, per quelle derivanti dalle azioni di Piano, le misure di mitigazione e/o compensazione;
4. dovranno essere individuati gli obiettivi di sostenibilità economica e sociale del Piano;
5. dovranno essere puntualmente individuate le azioni concrete finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati nel Documento Preliminare di Indirizzo;
6. dovranno essere individuate, descritte e valutate le alternative ragionevoli al fine di valorizzare gli effetti previsti a seguito dell'attuazione del Piano;
7. dovranno essere puntualmente individuate le azioni concrete finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati, anche in relazione ad intese con gli Enti sovra-ordinati e/o con altri Enti pubblici;
8. dovrà essere redatta, ai sensi della D.G.R. 1400/2017, la Valutazione d'Incidenza Ambientale anche di SIC/ZPS che, ancorché esterni al territorio comunale, siano interessati dalle azioni di Piano;
9. dovrà essere adeguatamente sviluppata e trattata la sovrapposizione fra la densità di appostamenti fissi per comune e territorio vincolato, ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, al fine di verificare eventuali conflittualità in essere o potenziali fra i due descritti elementi;
10. il Rapporto Ambientale dovrà essere accompagnato dagli elaborati cartografici, in scala adeguata, richiamati nel "Documento Preliminare di Indirizzo – Pianificazione faunistico - venatoria relativa al Periodo 2018-2023".



11. il Rapporto Ambientale dovrà contenere le informazioni di cui all'allegato VI – Parte Seconda – del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., ed essere redatto secondo le indicazioni contenute nell'art. 13 del medesimo decreto.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS Vinca NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 6 pagine